COMUNE DI BENE VAGIENNA

Provincia di Cuneo - Regione Piemonte

PEBA

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ELENCO ALLEGATI

ALL.1 _ RELAZIONE GENERALE

ALL.2 _ SCHEDE ANALISI EDIFICI

ALL.3 _ SCHEDE ANALISI SPAZI PUBBLICI E PERCORSI

ALL.4 _ SOLUZIONI PROGETTUALI E COSTI STANDARD

ALL.5 _ ELABORATO GRAFICO: INDIVIDUAZIONE EDIFICI E SPAZI PUBBLICI

commitente:

Comune di Bene Vagienna (CN)

tecnici incaricati:
arch. Bosio Sara
Specialista in Storia Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali
Via Roma 151
12045 Fossano (CN)

in collaborazione con:
arch. Molinero Luca
Largo Camilla Bonardi 1
12045 Fossano (CN)

oggetto:

ALL_ 1 RELAZIONE GENERALE

data: dicembre 2024

RELAZIONE GENERALE

INDICE

1. PREMESSA
2. OBBIETTIVI E FINALITÀ P.E.B.A.
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
4. DEFINIZIONI
5. MODALITA' DI LAVORO
6. INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI PUBBLICI
7. LIVELLI DI ACCESSIBILITA'
8. PRINCIPALI BARRIERE ARCHITETTONICHE INDIVIDUATE IN FASE DI SOPRALLUOGO
9. CRITETI DI PROGETTAZIONE ACCESSIBILE PER DISABILITA' MOTORIA, PERCETTIVA E SENSORIALE
10. CONCLUSIONI

1. PREMESSA

Il seguente Piano programmatico, volto alla eliminazione delle barriere architettoniche, risponde alla volontà da parte dell'amministrazione comunale di porre particolare attenzione al mondo della disabilità, nello specifico attraverso l'abbattimento delle barriere che impediscono o limitano la completa inclusione di tutti i cittadini all'interno della vita sociale e comunitaria all'interno del territorio comunale.

Tale obbiettivo non è solo promosso dall'amministrazione comunale, ma anche reso cogente da parte della normativa nazionale e regionale, le quali prevedono appunto che i comuni devono impegnarsi a garantire la fruibilità in sicurezza di spazi e servizi pubblici.

In merito all'accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici la Legge 18/2009 (recepimento della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) insieme al successivo "Programma d'Azione", il DPR n. 132/2013, superano l'approccio precedente, incentrato "sull'eliminazione delle barriere architettoniche", spostando l'obiettivo verso il concetto di accessibilità integrata e coniugata all'inclusione delle persone con disabilità.

Si sottolinea inoltre che, volte a favorire l'inclusività e l'uguaglianza, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, pone l'obbiettivo di costruire un mondo con maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale e economica. Nel dettaglio le politiche relative alla disabilità sono integrate nelle strategie dello sviluppo sostenibile, negli obiettivi numero 10 "Ridurre le disuguaglianze" e numero 11 "Città e comunità sostenibili".

Con il presente Piano per l'Eliminazione delle Barrire Architettoniche, il comune prevede di mappare i propri beni e catalogarli all'interno di schede dedicate, definendo per ognuno una serie di strumenti volti a rispondere all'incrementare l'inclusività e l'accessibilità del Comune.

2. OBBIETTIVI E FINALITA' P.E.B.A.

Il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche o P.E.B.A. sono gli strumenti comunali in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini, superando le barriere architettoniche.

Tale Piano fu introdotto nel nostro ordinamento del 1986, con oggetto gli interventi sugli edifici pubblici che non si erano ancora adeguati al D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978, oggi abrogato. Nel 1992 viene redatta e pubblicata una nuova legge che interviene sul contenuto del P.E.B.A. estendendo il suo campo di azione anche agli spazi pubblici e ripensandolo come strumento strategico interdisciplinare che si occupa dell'accessibilità agli edifici e agli spazi pubblici, ma anche di integrazione sociale, favorendo la mobilità.

Il P.E.B.A. è uno strumento dinamico e necessità di essere aggiornato costantemente, in relazione alle eventuali segnalazioni dei cittadini, destinatari del P.E.B.A. stesso, in modo da mantenere la sua efficacia, permettendo di avere una mappatura capace di realizzare interventi integrati, andando così a ripensare quelli che sono singoli interventi per l'abbattimento della specifica barriera architettonica, diventando uno strumento che incentiva la realizzazione di interventi integrati che permettono di migliorare in modo strutturale l'accessibilità del Comune.

È da sottolineare infine, che il P.E.B.A. ha anche una fondamentale funzione di sensibilizzazione sia dei cittadini che delle amministrazioni in merito alla accessibilità dei beni pubblici per quanto riguarda l'esistente che per quel che riguarda i progetti futuri e come questi si integrino all'interno della mobilità generale del comune.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione italiana Articolo 3

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Legge n. 41/1986, art. 32 comma 21

«Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del DPR 384/1978 (ora DPR 503/1996), dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge».

Legge Quadro n. 13/89

Stabilisce i termini e i modi in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici. Il D.M. 236/89 (decreto attuativo) descrive all'art. 3 i criteri generali di progettazione e indica tre diversi livelli di attenzione: accessibilità, visibilità e adattabilità.

Legge n. 104/1992, Art. 24, comma 9

«I piani di cui alla L.41/86, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con riferimento alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica che ostacola la circolazione delle persone disabili." (Art. 24, c. 9) ... facendo quindi obbligo ai Comuni, di integrare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) con il Piano di Accessibilità Urbana (P.A.U.), cioè con lo studio degli spazi urbani finalizzati alla realizzazione di percorsi pedonali (e non solo) sicuri ed accessibili a tutti e in particolare ai diversamente abili».

D.P.R. n. 503/1996

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Con il D.P.R. n. 503/1996, infine, è stato stabilito, in via definitiva, che la competenza per l'elaborazione dei P.E.B.A. di cui all'art. 32 della L. n. 41/1986, è in capo alle amministrazioni pubbliche.

Convenzione ONU

Il 23 febbraio 2009, l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dei disabili, trattato internazionale che vincola gli stati firmatari a adottare diritti e un nuovo approccio culturale per la disabilità.

- D.P.R. del 4 ottobre 2013, "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

Approvazione del "Primo Programma d'Azione - linea di intervento "Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità" - che indica esplicitamente la necessità di rafforzare l'efficacia di strumenti programmatori di rimozione delle barriere in edifici e spazi pubblici esistenti e di rilanciare gli strumenti di pianificazione per l'adeguamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi;

"Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi"

Ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità;

D.P.C.M. – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità - 10 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2023)

Attribuzione alle regioni e province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno

della mobilità delle persone con disabilità. (22A07442) (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2023)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2023, n. 1-6515

Incentivo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Criteri di riparto delle risorse statali tra i Comuni del Piemonte per euro 865.117,79.

Legge Regionale 5 Febbraio 2024 n. 1: "Disposizione per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche"

4. DEFINIZIONI

Barriera architettonica

Definizione di "barriere architettoniche" dal D.M. del 14 giugno 1989 n. 236, art. 2, lett. A, riferita all'edificio ed agli spazi esterni di pertinenza, ripresa dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, riferita agli edifici, spazi e servizi pubblici.

Per barriere architettoniche si intendono:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Definizione dei "barriera architettonica e localizzativa" della L.R. Regione Lombardia 20 febbraio 1989, n. 6, art. 3.

a. Ai fini della presente Legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
b. Ai fini della presente Legge per barriera localizzativa s'intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

Barriera senso-percettiva

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato due documenti. Nel primo, risalente al 1980, l'aspetto più significativo è stato quel- lo di associare lo stato di individuo non solo a funzioni e strutture del corpo umano, ma anche ad attività a livello individuale o di partecipazione nella vita sociale.

Si ritiene opportuno dedicare speciale attenzione alle barriere senso-percettive, ovvero quelle situazioni che rendono difficile la mobilità autonoma dei minorati sensoriali, di solito più per la mancanza di idonei segnali e ausili informativi che per la presenza di veri e propri ostacoli. A causa dell'invisibilità di tali barriere e della minore, o apparentemente tale, presenza di disabili sensoriali rispetto a quelli motori, il riconoscimento e quindi l'eliminazione delle barriere senso-percettive è ancora una questione sulla quale vertono ignoranza e disattenzione, da parte non solo di tecnici e professionisti ma in generale della comunità.

Per quanto riguarda ad esempio le persone ipovedenti e non vedenti, è opportuno ricordare come il D.P.R. del 24 luglio 1996, n. 503 stabilisca all'Art.1.2 l'obbligatorietà di installare sul piano di calpestio i segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti per "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", identificati con Parere emanato il 18 luglio 2012 dalla Commissione di Studio per le Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei sei codici fondamentali:

- Rettilineo
- arresto/pericolo
- pericolo valicabile
- attenzione/Servizio
- incrocio
- svolta a 90°

Allo stesso modo, seppure la normativa tecnica in materia di barriere sensoriali per non udenti sia molto scarsa, anche per questo tipo di disabilità tanto si può e si deve fare. Si riportano di seguito due estratti a tale riguardo:

- DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 GIUGNO 1989, N. 236,

«Art. 2, punto C: secondo l'art. 2, al punto c, per barriere architettoniche s'intende anche: 'La mancanza di accorgimenti o segnalazioni che per- mettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti ed i sordi'. Poche indicazioni relative le possiamo ritrovare: segnaletica per gli edifici pubblici e segnale di pericolo (punto 4.3) e bottoniere degli ascensori (punti 4.1.12 e 8.1.12)».

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1996, N. 503:

«identiche previsioni sono contenute nel D.P.R. 503/1996 ma per tutti i singoli aspetti si rifà al D.M. 236/89. Non c'è traccia di evoluzione».

Barriera localizzativa

Si definisca barriera localizzativa: «ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa»;

Unità ambientale

Definizione di "unità ambientale" del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236, art. 2, lett. B, riferita all'edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.

«Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro».

Questa definizione è stata qui citata perché introduce il concetto di "ambiente", che supera il concetto di "spazio fisico". Secondo la definizione del vocabolario Treccani, per ambiente, nell'accezione della biologia, si intende:

«Lo spazio che circonda una cosa o un essere vivente in cui questo si muove o vive» e ancora «l'insieme delle condizioni fisico-chimiche e biologiche in cui si può svolgere la vita degli esseri viventi».

In base a questa definizione l'accessibilità deve riguardare l'ambiente e non solo lo spazio fisico. Ciò implica che, secondo la normativa, per l'accessibilità non è sufficiente che sia garantita la possibilità di spostasi fisicamente in un luogo, ma devono essere garantite tutte le condizioni per potervi vivere in maniera confortevole, dignitosa e sicura. Interpretando i principi riportati più sopra, il concetto di ambiente comprende anche l'ambiente o contesto sociale e di vita delle persone.

Accessibilità

Definizione di "accessibilità" del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236, art. 2, lett. G, riferita all'edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.

«Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia».

Accessibilità condizionata

È la possibilità, con aiuto, ovvero con l'ausilio di personale dedicato, di raggiungere l'edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di spazi e attrezzature e di accedere ai singoli ambienti interni ed esterni.

Accessibilità equivalente

Mutuando il concetto dall'ambito della sicurezza ('sicurezza equivalente'), in interventi su beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico, laddove sia dimostrata l'impossibilità di applicare i criteri considerati dalla normativa vigente, il requisito dell'accessibilità si intende raggiunto attraverso soluzioni o

modalità di gestione del bene o dell'area che ne migliorino le condizioni di accessibilità in modo che una persona con disabilità possa:

a. muoversi anche se con l'aiuto di un accompagnatore o, nel caso di grandi aree, di mezzi 'leggeri' attrezzati;
b. raggiungere solo alcune parti significative del bene o dell'area (concetto di visitabilità) e, per le restanti parti, avere la disponibilità di adeguati supporti informativi che permettano di conoscere e capire il medesimo;
c. avere a disposizione idoneo materiale tattile e visivo, audioguide, etc. (facilitatori).

Accessibilità minima

È la possibilità per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere e utilizzare agevolmente gli ambienti principali e almeno un servizio igienico di uno spazio o edificio pubblico. Per ambienti principali si intendono le aree (in uno spazio aperto) o i locali (in uno spazio costruito) in cui si svolgono le funzioni ivi attribuite.

Accessibilità informatica

È riferita alle disabilità sensoriali e intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari.

Accessibilità parziale

La definizione che segue è stata appositamente elaborata ai fini della redazione del presente Piano. Essa fa riferimento alla definizione di "accessibilità" di un luogo di cui al precedente paragrafo, che può essere riassunta come segue: un luogo è accessibile in tutte le sue parti quando è fruibile da chiunque in condizioni di sicurezza, autonomia e comfort. Nel presente Piano, per "accessibilità parziale" di un luogo, si intende invece che esso è accessibile per ciò che riguarda le funzioni ed i servizi principali, mentre è inaccessibile per altre.

Conformità e accessibilità

Nel presente P.E.B.A. si vuole sottolineare la distinzione tra i concetti di "conformità" e "accessibilità" di un luogo. Ciò per due ragioni: da una parte per consentire all'Amministrazione Comunale di verificare l'effettiva rispondenza alle norme sulle barriere architettoniche degli edifici e degli spazi urbani del suo territorio, consentendogli, nel caso in cui l'accessibilità sia un traguardo al momento difficile da ottenere per motivate ragioni, di intervenire inizialmente per ottenere almeno la conformità. Dall'altra, per evidenziare il fatto che, mentre la norma tende a

standardizzare le prescrizioni al fine di dettare regole che siano uguali e applicabili per tutti, per ottenere l'accessibilità serve invece una sensibilità aggiuntiva per cogliere le specificità dei casi particolari riguardanti talvolta gruppi ristretti di persone o, addirittura, singoli individui.

La stessa legge n. 236/1989 riconosce questa necessità di flessibilità e creatività nella ricerca di soluzioni individualizzate per ottenere l'accessibilità, che va oltre le prescrizioni dimensionali puramente quantitative. Difatti, all'art. 7.2 si legge che "[...] *in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione*".

Infine, il concetto di accessibilità evolve più rapidamente della normativa, la quale tende a recepirne le esigenze con un certo ritardo, più o meno giustificabile, rispetto al momento in cui queste si manifestano. Ad esempio, attualmente i problemi legati alle disabilità cognitive stanno assumendo un'importanza sempre maggiore rispetto al passato a causa dell'invecchiamento della popolazione e al relativo aumento delle disabilità legate al decadimento fisiologico e/o patologico delle capacità motorie, sensoriali e cognitive delle persone.

Visitabilità e adattabilità

Definizione di "visitabilità" del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236., art. 2, lett. H, riferita all'edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.

«Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta».

Definizione di "adattabilità" del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236., art. 2, lett. I, riferita all'edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.

«Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale».

I concetti di visitabilità e adattabilità sono stati introdotti come una sorta di "accessibilità limitata o differita", in quanto si è ritenuto troppo oneroso imporre a tutte le unità immobiliari l'accessibilità per le persone con gravi difficoltà motorie. Occorre tenere però presente che l'allungamento della vita e il conseguente invecchiamento della società di cui si è detto più sopra, è destinato ad aumentare sensibilmente nel prossimo futuro. Quindi diverrà sempre più frequente la necessità di rendere accessibile temporaneamente o permanentemente un'unità immobilitare a persone che utilizzano ausili alla deambulazione o comunque con difficoltà motorie e/o sensoriali o psichiche più o meno gravi.

Autonomia

La possibilità, per la persona con disabilità, motoria, sensoriale o cognitiva, di utilizzare, anche con l'ausilio di rappresentanti ambientali e strumentali, le proprie capacità funzionali per la fruizione degli spazi ed attrezzature in esse contenute.

Comfort

Il benessere garantito alla persona dalla progettazione di spazi, attrezzature ed oggetti accessibili e fruibili per il tipo di funzione e relazione cui sono destinati.

Disagio

La condizione procurata alla persona dalla presenza di ostacoli di diversa natura, che impedisce il pieno godimento di uno spazio, di un servizio, o il pieno svolgimento di un'attività di relazione.

Fruibilità

La possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

Orientamento

È la possibilità di percepire la struttura dei luoghi, di mantenere la direzione di marcia e di individuare elementi di interesse sensoriale (tattili o acustici) lungo i percorsi;

Sistema di orientamento

Sono intese tutte quelle soluzioni di carattere grafico, tattile e acustico adottate singolarmente o integrate fra loro, che facilitano la percezione dei luoghi e l'orientamento, in particolare delle persone non vedenti, ipovedenti o audiolesi.

Disabilità

È un termine ombrello per menomazioni, limitazioni dell'attività e restrizioni della (alla) partecipazione. Indica gli aspetti negativi dell'interazione dell'individuo (con una condizione di salute) e i fattori contestuali di quell'individuo (fattori ambientali e personali).

Disabilità motoria

Si intende una grave limitazione o impedimento, permanente o temporaneo, alle capacità di movimento di una o più parti del corpo o di uno o più arti (cfr. Tab riportata di seguito).

Disabilità sensoriale

Si intende un'espressione che indica una parziale o totale assenza della vista o una parziale o completa mancanza di capacità di udito o, ancora, la compresenza delle due disabilità visiva e uditiva. La disabilità sensoriale pregiudica spesso la vita di relazione e la comunicazione (cfr. Tabella riportata di seguito).

Disabilità Cognitiva

Si intende una limitazione o un impedimento all'apprendimento o alla comprensione del linguaggio scritto o orale, o disturbi da deficit di attenzione o, ancora, difficoltà a relazionarsi socialmente (cfr. Tabella riportata di seguito).

DISABILITÀ MOTORIA		Grave limitazione o impedimento, permanente o temporaneo, alle capacità di movimento di una o più parti del corpo o di uno o più arti
DISABILITÀ SENSORIALE		Espressione che indica una parziale o totale assenza della vista o una parziale o completa mancanza di capacità di udito o, ancora, la compresenza delle due disabilità visiva e uditiva. La disabilità sensoriale pregiudica spesso la vita di relazione e la comunicazione

DISABILITÀ COGNITIVA		Limitazione o un impedimento all'apprendimento o alla comprensione del linguaggio scritto o orale, o disturbi da deficit di attenzione o, ancora, difficoltà a relazionarsi socialmente

5. MODALITA' DI LAVORO

Il P.E.B.A. ha tra le sue finalità quella di definire un piano strategico per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per questo il tentativo di questo piano sarà di organizzare gli interventi necessari, individuati durante lo studio dello stato di fatto dei beni pubblici, con il fine di eliminare le barriere presenti, ma anche di creare delle occasioni di riflessione relativa all'inclusione e alla fruibilità degli spazi da parte di tutti i cittadini, sia in fase di realizzazione delle opere che in fase di progettazione e successiva manutenzione.

Il piano si impone, quindi, un approccio quanto più possibile concreto al superamento delle barriere, capace di risolvere i problemi, ponendosi in continuità con quanto esistente, in conformità con la normativa e coerente con le disponibilità economiche del comune, capace di svolgere una funzione di prevenzione da attuare durante la progettazione di nuove opere comunali, le quali dovranno tenere conto dei principi di progettazione universale.

Questo cambio di paradigma sta alla base dei criteri previsti dalla norma europea UNI CEI 17210:2021, di recentissima emanazione, prima norma europea e principale standard orizzontale sull'accessibilità dell'ambiente costruito che va a determinare i requisiti prestazionali minimi richiesti.

Le fasi del lavoro

Il lavoro svolto per la redazione del P.E.B.A. è riassumibile attraverso l'individuazione di cinque fasi, di seguito descritte:

FASE 1: Definizione di strategie e obbiettivi

Attraverso il confronto con l'amministrazione è emersa la volontà e la necessità di definire una strategia per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ponendosi come obbiettivo iniziale quello di censire e catalogare le criticità presenti nel Comune attualmente, dividendole tramite un cluster all'interno di categorie di urgenza.

FASE 2: Analisi degli edifici e degli spazi pubblici con individuazione delle relative criticità

In collaborazione con l'ufficio tecnico comunale si è proceduti a definire quelli che sono gli edifici pubblici e le aree pubbliche di maggior interesse, dopodiché, inseguito alla realizzazione di una scheda di valutazione, sono stati eseguiti dei sopralluoghi dei vari beni comunali individuati, dove è stato realizzato un rilievo fotografico e per ogni immobile ed è stata compilata una scheda di valutazione delle criticità. Durante la fase di rilievo delle criticità è stata posta particolare attenzione anche a quello che è l'effettivo attuale utilizzo dei beni comunali, utile a definire una graduatoria delle urgenze, ma sono anche state sottolineate le criticità legate alla morfologia dei luoghi, legate ad un tessuto di remota costruzione, soprattutto all'interno del centro storico del Comune.

FASE 3: Attività di programmazione del P.E.B.A.

Analizzati lo stato di fatto dei beni comunali si è proceduto con la restituzione dei dati raccolti attraverso le schede di valutazione compilate, attraverso le quali è stato possibile definire per ogni bene quelli che sono gli eventuali interventi che garantirebbero un abbattimento delle barriere architettoniche e una fruibilità completa da parte di tutti i cittadini, inoltre è stato possibile definire una costo per intervento in grado di superare la criticità, tale costo è da ritenersi indicativo, ma permette di individuare quelli che sono gli edifici con più criticità, dove urge maggiormente un intervento.

FASE 4: Presentazione del Piano all'amministrazione

Una volta conclusa l'analisi dei dati raccolti e redatta una tabella delle criticità di edifici e spazi pubblici, definiti quelli che possono essere gli eventuali interventi a cui sottoporre i diversi beni comunali, il piano è stato sottoposto all'amministrazione comunale, con la quale sono stati analizzati i risultati individuati e discussi alla luce di quelle che sono le richieste di intervento ricevute da parte del comune dai cittadini.

6. INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI PUBBLICI

EDIFICI PUBBLICI

Di seguito si riporta una tabella all'interno della quale vengono indicati i beni oggetto di analisi, per ognuno verrà redatta una scheda di valutazione, relativa all'immobile stesso, ai percorsi che permettono di raggiungerlo. Per necessità e competenza sono stati analizzati solo i percorsi di proprietà o in gestione diretta al Comune.

	CODICE	EDIFICIO PUBBLICO	INDIRIZZO
	ED.01	Palazzo Comunale	Via Roma, 1
	ED.02	Palazzo Lucerna di Rorà	Via Roma, 125
	ED.03	Scuola Primaria "A. Carena"	Viale della Rimembranza, 2
	ED.04	Scuola Secondaria di I Grado	Viale della Rimembranza, 6
	ED.05	Palazzetto dello Sport	Viale della Rimembranza, 4
	ED.06	Campo di calcio comunale	Viale della Rimembranza, 8
	ED.07	Protezione civile	Viale XXV aprile, 2
	ED.08	Scuola dell'Infanzia	Viale XX settembre, 58
	ED.09	Micronido "L'arca di Noè"	Viale XX settembre, 56

SPAZI PUBBLICI E PERCORSI

Allo stesso modo si riporta di seguito una tabella contenente gli spazi pubblici e i percorsi analizzati. Per quanto riguarda gli spazi pubblici, l'analisi è stata condotta in maniera simile a quanto fatto per gli edifici pubblici, mentre per i percorsi sono state individuate due strade, Viale della Rimembranza e Via Roma, quali casi studio in grado di rappresentare quelli che possono essere gli interventi necessari per migliorarne l'inclusività, perché sono percorsi che collegano molti dei beni pubblici comunali, per quanto riguarda il Viale della Rimembranza collega la Scuola primaria, la scuola secondaria di I grado, il palazzetto dello sport, il campo da calcio comunale, il cimitero comunale e Piazza Martiri della Libertà, mentre Via Roma collega L'area pedonale in Piazza Martiri della Libertà, il municipio e Palazzo Lucerna di Rora. Inoltre, questi due percorsi rappresentano anche due archetipi di strada presenti in tutto il comune, una strada del centro storico (Via Roma) e una strada urbana che collega lo sviluppo della città esterno al centro storico.

	CODICE	SPAZIO PUBBLICO	INDIRIZZO
	SP.01	Area pedonale Piazza Martiri della Libertà	Piazza Martiri della Libertà
	SP.02	Cimitero comunale	Viale della Rimembranza, 12
	SP.03	Strada comunale	Viale della Rimembranza
	SP.04	Strada comunale	Via Roma

7. LIVELLI DI ACCESSIBILITA'

Durante il sopralluogo, per ogni edificio pubblico, è stata redatta una scheda all'interno della quale sono stati indicati l'ubicazione e la foto del bene analizzato, la raggiungibilità del bene, attraverso l'analisi dei percorsi esterni e l'individuazione dove presente del parcheggio pubblico riservato nelle vicinanze; l'accesso dell' edificio, attraverso l'analisi sia dell'ingresso che della segnaletica ad esso collegata; I collegamenti verticali, con attenzione alle caratteristiche tecniche e geometriche di scale e ascensori; I collegamenti orizzontali e gli spazi comuni, anche in questo caso prendendo in esame le caratteristiche geometriche e di finitura; Infine i servizi igienici, dove è stata valutata la rispondenza alle necessità di persone con ridotta capacità motoria. Al termine di ogni rilievo è stata redatta una scheda delle criticità specifiche per edificio dove sono state riportate le problematiche con relative soluzioni possibili e il costo per la soluzione individuata.

Comune di Bene Vagienna Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

ED. 09	UBICAZIONE	
	DENOMINAZIONE	
	DESTINAZIONE D'USO	
	VINCOLO SULL'IMMOBILE	

FOTOGRAFIA		INQ. TERRITORIALE	

RILIEVO DELLE CRITICITA'

	PARCHEGGI			
RAGGIUNGIBILITA'	Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso principale:			si no
	Dimensione regolamentare	si no	Segnaletica verticale conforme alla normativa	si no
	Parcheggio raccordato a un percorso pedonale	si no	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa	si no
	Osservazioni:			
	Documentazione fotografica			
	ACCESSO ALL'EDIFICIO			
ACCESSO EDIFICIO	La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m			si no
	Dislivello	si no	Se sì la pendenza della rampa è inferiore all'8%?	si no
	E' presente un percorso tattile			si no
	La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?			si no
	La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm			si no
	Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 130 cm d'altezza da terra?			si no
	osservazioni:			
	Documentazione fotografica			
COLLEGAMENTI VERTICALI				

	SCALE (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			
	Larghezza minima di 1,20 m	si no	Corretto rapporto tra alzata e pedata	si no
	Pedata antisdrucciolevole?	si no	Segnale inizio e fine scala	si no
	Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro?	si no	Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino e alto H90?	si no
	ASCENSORE			
	Cabina con dimensioni minime di 1,4(profondità)x1,10m(larghezza)	si no	Porta a scorrimento di 0,75 cm?	si no
	Bottoniera di comando è posta tra 110/140cm e ha caratteri braille?	si no	Spazio antistante la porta a tutti i piani minimo 1,50x1,50	si no
	Osservazioni:			
	Documentazione fotografica			
	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E SPAZI COMUNI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E SPAZI COMUNI	Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,00 m?	si no	Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?	si no
	Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucciolevoli?	si no	Le porte hanno luce minima di 75 cm?	si no
	I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	si no		
	osservazioni:			
	Documentazione fotografica			
	SERVIZI IGIENICI DEDICATI			

SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa: - Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta - Spazio di manovra min: 150x150 cm - Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole - Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm - 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale, - wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50 - Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza - Rubinetteria a leva	si no
	osservazioni:	
	Documentazione fotografica	

PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE					
CRITICITA' RILEVATE	Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento	Stima costo	Codice intervento
	L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario regionale Piemonte Anno 2024. NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale.				

Allo stesso modo è stata redatta una scheda relativa ad ogni spazio pubblico preso in esame, all'interno della quale sono stati indicati l'ubicazione e la foto del bene analizzato, la raggiungibilità del bene, attraverso l'analisi dei percorsi esterni e l'individuazione dove presente del parcheggio pubblico riservato nelle vicinanze; l'accesso allo spazio pubblico, attraverso l'analisi sia dell'ingresso che della segnaletica ad esso collegata; I collegamenti orizzontali, prendendo in esame le caratteristiche geometriche e di finitura dei percorsi; Infine l'arredo urbano e l'attrezzatura, ponendo attenzione alla presenza di arredo fisso fruibile da tutti e al suo collocamento all'interno dello spazio. Al termine di ogni rilievo è stata redatta una scheda delle criticità specifiche per ogni spazio pubblico dove sono state riportate le problematiche con relative soluzioni possibili e il costo per la soluzione individuata.

Comune di Bene Vagienna Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

SP. 01	UBICAZIONE	
	DENOMINAZIONE	
	DESTINAZIONE D'USO	

FOTOGRAFIA		INQ. TERRITORIALE	

RILIEVO DELLE CRITICITA'

RAGGIUNGIBILITA'	PARCHEGGI			
	Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso principale:			si
				no
	Dimensione regolamentare	si	Segnaletica verticale conforme alla normativa	si
		no		no
	Parcheggio raccordato a un percorso pedonale	si	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa	si
		no		no
	osservazioni:			
	Documentazione fotografica			
ACCESSO EDIFICIO	ACCESSO E PERCORSI			
	Accesso			
	Il percorso pedonale di accesso nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m?			si
				no
	La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?			si
				no
	Dislivello	si	Il percorso è libero da ostacoli?	si
		no		no
	E' presente un percorso tattile?			si
				no
	osservazioni:			
	Documentazione fotografica			
	Percorsi			

ACCESSO EDIFICIO

Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m?			si
			no
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?			si
			no
Dislivello	si	Il percorso è libero da ostacoli?	si
	no		no
E' presente un percorso tattile?			si
			no
osservazioni:			
Documentazione fotografica			

ARREDI E ATTREZZATURE			
Panchine	si	Fontana	si
	no		no
Tavolo picnic	si	Cestini rifiuti	si
	no		no
osservazioni:			
Documentazione fotografica			

PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento	Stima costo	Codice intervento
L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario regionale Piemonte Anno 2024. NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale				

Comune di Bene Vagienna Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

SP. 03	UBICAZIONE	Viale della Rimembranza
	DENOMINAZIONE	Strada comunale
	DESTINAZIONE D'USO	Percorso carrabile, ciclabile e pedonale

INQ. TERRITORIALE	

CRITICITA'	

RILIEVO DELLE CRITICITA'	
CRITICITA' _1	Posizione criticità: osservazioni:
	Documentazione fotografica

	Possibile intervento: Stima costo dell'intervento
CRITICITA' _2	Posizione criticità: osservazioni:
	Documentazione fotografica
	Possibile intervento: Stima costo dell'intervento
CRITI	Posizione criticità:

	osservazioni:
	Documentazione fotografica
	Possibile intervento: Stima costo dell'intervento
CRITICITA' _...	Posizione criticità: osservazioni:
	Documentazione fotografica
	Possibile intervento: Stima costo dell'intervento
	L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario regionale Piemonte Anno 2024. NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

8. PRINCIPALI BARRIERE ARCHITETTONICHE INDIVIDUATE IN FASE DI SOPRALLUOGO

EDIFICI PUBBLICI

In relazione agli edifici pubblici le maggiori criticità sono state individuate all'interno della Scuola dell'infanzia, dove risulta assente l'ascensore per raggiungere il piano primo e non sono presenti bagni per disabili, e all'interno della scuola primaria, dove non è presente l'ascensore per raggiungere il primo piano e il bagno per disabili è presente solo al piano rialzato.

In generale è stata poi registrata una mancanza di parcheggi pubblici riservati nelle aree limitrofe agli ingressi degli edifici pubblici, all'interno delle schede sono state anche individuate aree dove si potrebbero realizzare, ed in alcuni casi un solo parcheggio potrebbe servire più di un edificio.

Infine, si pone attenzione in generale sull'assenza in ogni edificio di cartellonistica per guidare gli utenti all'interno dei vari edifici, e in particolare la assenza di cartellonistica con Comunicazione Aumentativa e Alternativa, utili per persone con disturbi dello spettro autistico, ipovedenti o persone di lingua straniera, permettendo una maggiore inclusività sociale. Allo stesso modo è stata registrata una diffusa assenza di percorsi tattili, i quali garantirebbero una maggior sicurezza e una migliore qualità di fruizione degli edifici pubblici da parte di persone ipovedenti e non vedenti. Entrambi questi due interventi, si sottolinea, non hanno un grande peso economico, ma garantirebbero un immediato aumento del livello di inclusività delle strutture, andando inoltre anche a sensibilizzare tutta la collettività in merito al tema.

SPAZI PUBBLICI

Per quanto riguarda gli spazi pubblici, insieme all'analisi del parco comunale e del cimitero, sono state analizzate due strade, Viale della Rimembranza e Via Roma, individuate perché sono di collegamento per molti degli edifici pubblici analizzati ed inoltre presentano due casi

studio tipo di strada in centro storico (Via Roma) e strada nell'area di sviluppo urbano esterno al centro storico (Viale della Rimembranza).

Viale della rimembranza è il percorso di accesso alle scuole primaria e secondaria di primo grado, nonché al palazzetto dello sport e al campo sportivo, fino a collegare il cimitero comunale con il centro urbano. Attualmente la strada presenta dei percorsi laterali, su entrambi i lati, dove la pavimentazione varia in maniera non uniforme, caratterizzata principalmente da una pavimentazione in manto erboso non uniforme, spesso utilizzata anche come parcheggio, questo fa si che non sia presente un percorso agevole e inclusivo per tutti, rendendo opportuna la realizzazione di due percorsi pedonali con una larghezza minima di 1,50 m ai lati della strada, che permetterebbero inoltre anche l'inserimento di percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti, garantendo l'accessibilità a diversi locali pubblici oltre che agli edifici privati presenti sulla strada, migliorando anche la sicurezza di tutti gli utenti dell'area, creando percorsi dedicati ai pedoni.

Via Roma è il percorso principale che si trova all'interno del centro storico, rappresenta un buon caso studio per definire delle linee di intervento per tutte le strade del centro storico. La pavimentazione è da notare come sia in porfido con molti marciapiedi in lastricato in pietra, proprio su questo aspetto va evidenziato come si rende sempre necessario cercare di ridurre al massimo le differenze di quote tra le diverse pavimentazioni ma anche dove la pavimentazione è uniforme, rendendo possibile la fruizione degli spazi da chi ha ridotte capacità motorie, si rende però così essenziale integrare l'attuale pavimentazione con percorsi tattili, tali da poter guidare nella fruizione degli spazi le persone non vedenti o ipovedenti, attenzione da porre in particolare in prossimità degli attraversamenti pedonali.

In seguito ai sopralluoghi effettuati, anche per gli spazi pubblici è stata rilevata una mancanza completa della di cartellonistica per guidare gli utenti all'interno dei vari edifici, e in particolare la assenza di cartellonistica con Comunicazione Aumentativa e Alternativa, utili per persone con disturbi dello spettro autistico, ipovedenti o persone di lingua straniera. Negli spazi pubblici, data l'ampia varietà delle persone che frequentano tali luoghi, si rende ancora più necessario un linguaggio inclusivo, capace di garantire una migliore esperienza di utilizzo degli spazi urbani da parte di tutti gli utenti.

9. CRITETI DI PROGETTAZIONE ACCESSIBILE PER DISABILITA' MOTORIA, PERCETTIVA E SENSORIALE

9.1 SPAZI PUBBLICI INTERNI

Percorsi orizzontali

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati. L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg. Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Per gli infissi esterni l'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130cm, consigliata 115 cm. Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 1,00 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

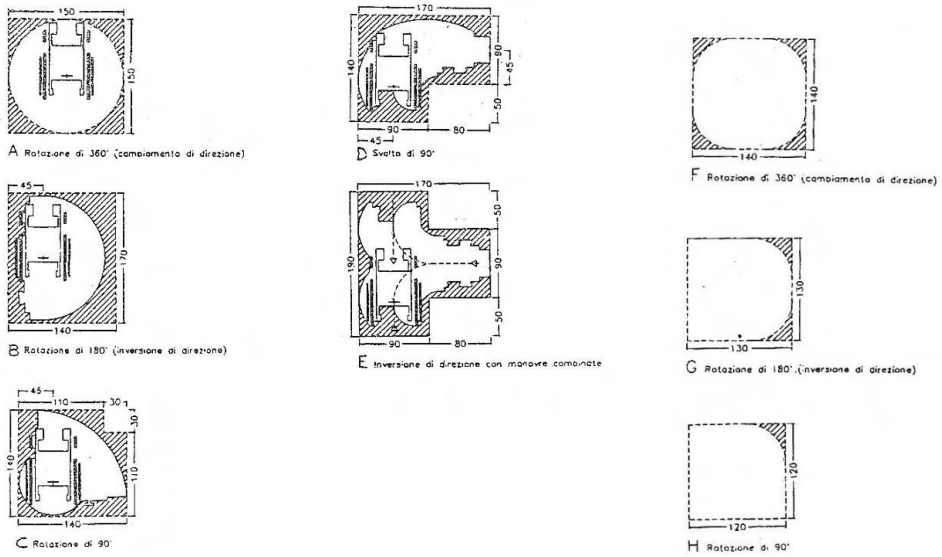

Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza. In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0.70 m. La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete. In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4.00 m. Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.

Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m da calpestio.

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi. Per le parti di

corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche riportate di seguito, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi, le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.

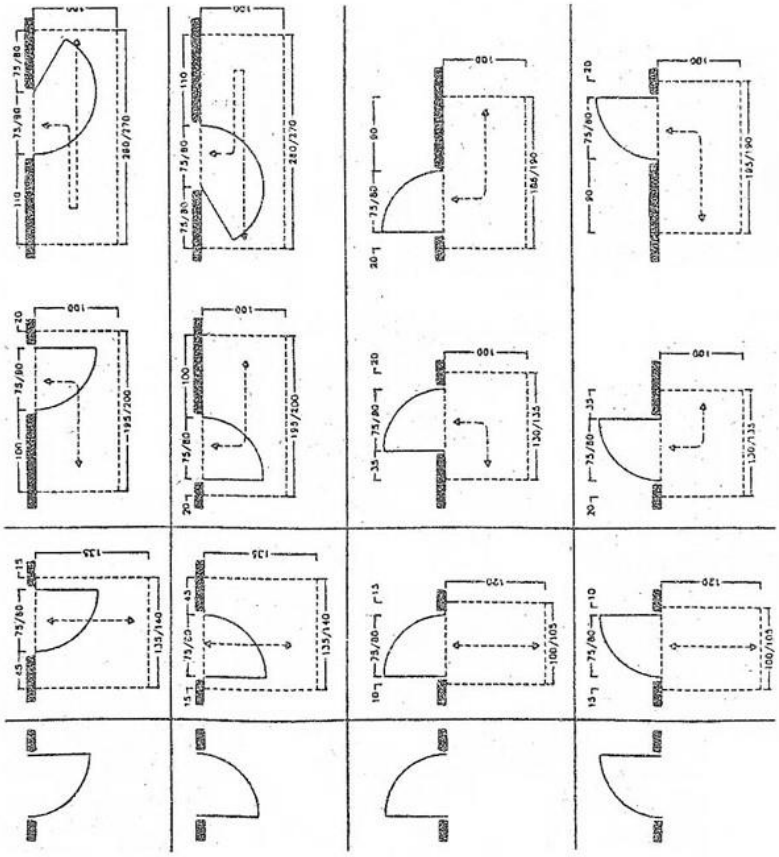

Servizi igienici pubblici

Per realizzare dei servizi igienici privi di barriere architettoniche e accessibili a tutti si può far riferimento al D.M. 236/89 al punto 8.1.6 e al D.P.R: 503/96 art. 8, dove vengono indicate le caratteristiche geometriche da seguire durante la progettazione e realizzazione dei bagni appunto.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio. Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e -installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3- 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

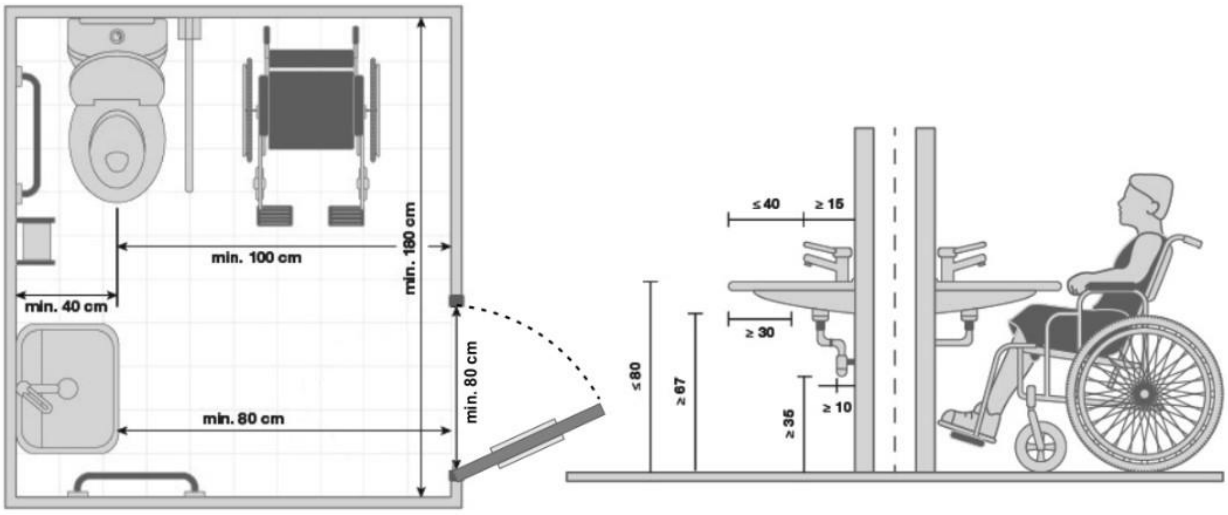

Collegamenti verticali

Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo di 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm. Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°. In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm. Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa. Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m. In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto. Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione. La larghezza minima di una rampa deve essere:

- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia,

oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte. Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza. La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa. In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.

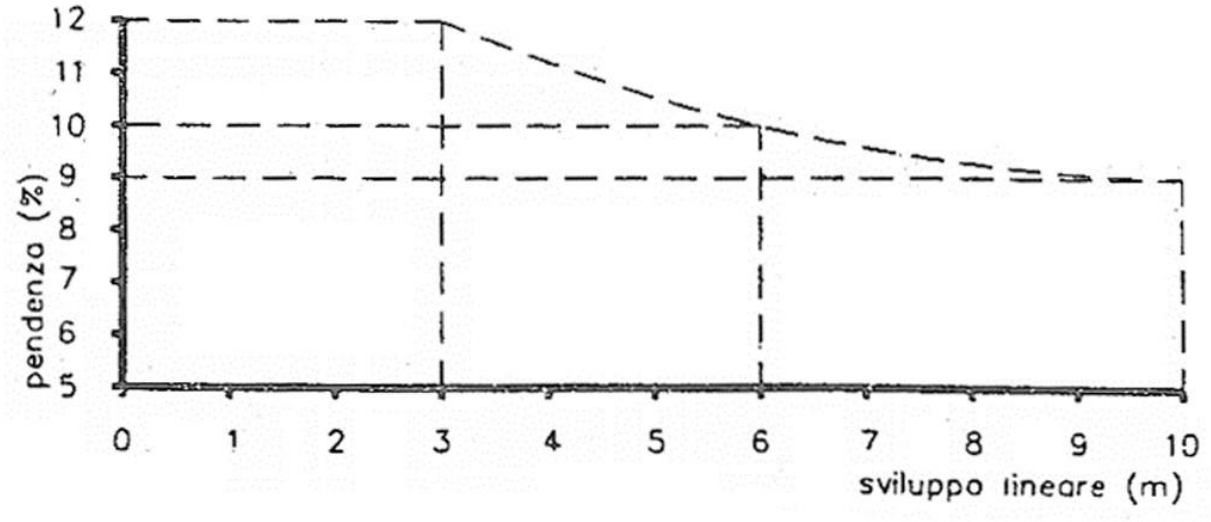

L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'istallazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica. In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec. L'arresto ai piani deve avvenire con auto livellamento con tolleranza massima di 2 cm. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La

bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m, la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 h. I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'istallazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

In caso di impossibilità tecniche dovuta alle caratteristiche intrinseche od estrinseche dell'immobile in caso di intervento su immobile esistente, è possibile installare un servo-scala, quale strumento per l'abbattimento delle barriere architettoniche, considerando però di avere all'inizio e alla fine del servo-scala gli spazi di manovra prima indicati per lo sbarco dell'ascensore. In qualsiasi caso è però preferibile l'installazione di un ascensore.

Impianti tecnologici

Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

9.2 SPAZI PUBBLICI ESTERNI

Percorsi orizzontali

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare. Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate. La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto nel grafico riportato in precedenza. Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%. La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%. In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%. Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm. Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo dove sia posta in opera. Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ed elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Parcheggi per disabili

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

Arredo urbano

La disposizione degli oggetti di corredo urbano (fissi e mobili) deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature presenti. Deve essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi

di spigoli vivi. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote. Possibilmente è sempre opportuno generare un certo contrasto cromatico tra gli oggetti di arredo urbano e la pavimentazione per permetterne una chiara individuazione da parte degli ipovedenti. È altresì tassativo non ingombrare le sezioni normali dei passaggi pedonali con oggetti di arredo che intralcino la percorrenza delle sedie a rotelle o che costituiscano pericolo per i non vedenti: meglio disporli nelle aree più aperte o in specifici allineamenti dalla parte della carreggiata, purché a non meno di 1.40 m dal filo dei fabbricati per non farli diventare essi stessi ostacolo grave. Quando nello spazio pubblico sono presenti degli elementi di arredo urbano di servizio (ad esempio cestoni per i rifiuti, nicchie telefoniche, parcometri, panchine, fontanelle ecc.), questi devono sempre essere raggiungibili senza sforzo o pericolo dalle sedie a rotelle.

9.3 BARRIERE ARCHITETTONICHE E NORMATIVA ANTINCENDIO

Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio pubblico o in un ambiente di lavoro, deve prevedere specifici accorgimenti per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

La normativa prevede requisiti specifici non solo strutturali, ma anche organizzativi. Il D.M. 236/1989 all'articolo 4.6 dispone che qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità debba comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi legati all'emergenza anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Sulla medesima linea si riportano gli estremi legislativi che negli anni hanno normato questo aspetto nei casi di attività o luoghi con presenza di persone disabili:

- D.M. 09/04/1994 (attività turistiche);
- D.M. 18/03/1996 (impianti sportivi);
- D.M. 18/09/1996 (locali di intrattenimento e pubblico spettacolo);
- D.M. 10/03/1998 e Circolare n.4 del 01/03/2002 (criteri di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza), D.M. 22/02/2006 Uffici);
- D.Lgs 81/2008 e Circolare P880/4122 del 18/08/2006 (luoghi di lavoro in genere dove siano presenti persone disabili).

Le problematiche legate alla gestione dell'emergenza in un luogo aperto al pubblico e, per definizione, frequentato da persone che non conoscono alla perfezione gli ambienti in cui si muovono, contengono un livello di complessità già alto; qualora tra i fruitori del servizio che ivi si svolge ci fossero persone con disabilità di qualsiasi tipo, il livello di complessità, è facile comprendere, si alzerebbe ancor più. Proprio per l'esistenza di queste oggettive problematiche la normativa prevede requisiti specifici non solo strutturali ma anche, e forse soprattutto, organizzativi.

Il D.M. 236/1989 all'articolo 4.6 dispone che qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità debba comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi legati all'emergenza anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Sulla medesima linea si riportano gli estremi legislativi che negli anni hanno normato questo aspetto nei casi di attività o luoghi con presenza di persone disabili:

- D.M. 09/04/1994 (attività turistiche);
- D.M. 18/03/1996 (impianti sportivi);
- D.M. 18/09/1996 (locali di intrattenimento e pubblico spettacolo);
- D.M. 10/03/1998 e Circolare n.4 del 01/03/2002 (criteri di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza), D.M. 22/02/2006 Uffici);
- D.Lgs 81/2008 e Circolare P880/4122 del 18/08/2006 (luoghi di lavoro in genere dove siano presenti persone disabili).

10. CONCLUSIONI

L'approvazione del P.E.B.A. da parte del comune rappresenta il punto di partenza del lavoro da svolgere necessario e propedeutico alla sua attuazione.

Le fasi successive da mettere in pratica a seguito della predisposizione del Piano sono l'attuazione degli interventi con il monitoraggio dell'avanzamento dei medesimi. Il Piano rappresenta uno strumento programmatico, in continua evoluzione, e va monitorato ed aggiornato anche sulla base di più fattori: gli interventi realizzati, la manutenzione periodica, le esigenze sociali, le normative in materia d'accessibilità, di mobilità e di trasporto pubblico e l'evoluzione culturale.

Il P.E.B.A. prevede, come ampiamente discusso, un processo continuativo su più livelli che inizia con l'identificazione delle criticità prosegue con la definizione degli interventi necessari per superarle e culmina nella loro completa realizzazione. Questo percorso, già di per sé complesso e lungo, si estenderà nel tempo, vista l'ampiezza del territorio da esaminare e la varietà degli elementi da considerare. Nella prima fase di questo ampio progetto, si è deciso di concentrarsi sul patrimonio edilizio di proprietà del Comune di Trinità, inclusi edifici come il Municipio, scuole, centri sportivi, biblioteca, teatro, residenze spazi aperti come cimiteri, parchi e giardini, e una selezione di percorsi urbani nel centro cittadino. I passaggi successivi potrebbero riguardare, ad esempio il trasporto pubblico locale o altri percorsi di collegamento con i quartieri.

L'attuazione del P.E.B.A. sarà gestita dall'Amministrazione comunale, la quale avrà la responsabilità di:

- Formare il personale coinvolto;
- Reperire le risorse necessarie;
- Progettare e affidare gli appalti per la realizzazione degli interventi previsti, seguendo tutte le fasi, dal progetto di fattibilità al progetto esecutivo;
- Verificare la corretta esecuzione dei lavori;

- Informare la popolazione sullo stato di avanzamento del Piano;
- Aggiornare periodicamente i documenti costitutivi del P.E.B.A.